

CCXVII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

**Sommario** — Congedo — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti finanziari — Nuovi appunti del Senatore Farina all'art. 2 — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino all'art. 5 — Cenno di una petizione — Approvazione dell'art. 5 — Dichiarazione di voto del Senatore Arnulfo e sue osservazioni all'art. 6, combattute dal Relatore — Replica del Senatore Arnulfo — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze, dei Senatori Di Revel, Arrivabene e Alferi — Istanza del Senatore Bevilacqua, consentita dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alferi all'art. 7, forniti dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9 — Proposta del Senatore Castelli E. — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Ritiro della proposta — Istanza del Senatore Arnulfo — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 10, e dei successivi sino al 18 ultimo della legge — Annunzio d'un'interpellanza del Senatore Menabrea al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore Scialoja, fornite dal Ministro dell'Interno — Interpellanza del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro delle Finanze — Squittinio sulla legge per provvedimenti finanziari.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Scialoja** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Presidente.** Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolnida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Collobiano, Colonna Gioachino, Conelli, Cotta, D'adda, D'Affitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Pizzardi, Prudente, Ricci, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Serra F., Simonetti, Sismonda, Tommasi, Torrearsa.

**Presidente.** I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si dà comunicazione di una lettera del Senatore Lauzi colla quale domanda un congedo di 6 giorni che gli è dal Senato accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti finanziari.

La discussione incominciata ieri e continuata sull'articolo 2, rimane tuttora aperta.

Il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina.** Veramente io mi era proposto di rispondere alle osservazioni del signor Ministro delle Finanze ed alle sue denegazioni, che le sue circolari ed il regolamento non siano in opposizione alla legge.

Io sarei molto grato al signor Presidente se attendesse che il signor Ministro si trovasse presente.

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore Farina a voler esporre le sue osservazioni ugualmente, perocché

egli può ben comprendere che non possiamo sospendere la discussione nella strettezza del tempo che abbiamo ancora disponibile.

Senatore **Farina**. Se il signor Presidente crede che io debba esporre egualmente le mie osservazioni sono disposto a farlo.

Onde avere un'idea giusta del poco fondamento delle osservazioni messe avanti dall'onorevole signor Ministro delle Finanze e per ristabilire invece la verità e l'aggiustatezza delle osservazioni fatte da me circa l'erronea esecuzione data alla legge dell'imposta sulla ricchezza mobile relativamente alla detrazione dei debiti, che aggravano la rendita della ricchezza medesima, io credo anzi tutto opportuno di ben determinare e definire i tre redditi, che distingue la legge sulla ricchezza mobile; cioè: 1. Reddito lordo; 2. Reddito effettivo e modo col quale il reddito lordo si traduce in reddito effettivo; 3. Definizione del reddito imponibile, e modo col quale il reddito effettivo si traduce in reddito imponibile; 4. Deduzione che la legge dice doversi fare al reddito imponibile.

Tutte queste fasi sono chiaramente indicate e definite nella legge; e la circolare ministeriale per sovvertire quest'ordine di cose, cosa ha fatto? Ha sostituito alle parole redditi imponibili che sono dette e ripetute nella legge le parole: *di reddito lordo*.

L'onorevole signor Ministro definisce questo: interpretare la legge; ma io dico che questo è cambiare la legge essenzialmente, non interpretarla. Soggiungo poi che prima regola d'interpretazione è quella di non far mai luogo all'interpretazione, ma all'applicazione letterale della legge medesima, sempre quando i suoi termini non siano oscuri nè dubbi.

Ciò premesso perchè ogni ulteriore indicazione sarebbe superflua, vengo a leggere semplicemente gli articoli della legge nella quale si determinano i modi di quelle operazioni che ho indicato testè, cioè i modi di tradurre il reddito lordo, in reddito effettivo, l'effettivo, in reddito imponibile, e di fare ai redditi imponibili le deduzioni che indica l'articolo 32.

L'articolo 11 indica chiaramente quali debbono essere i redditi che vogliono essere dichiarati. « Ogni contribuente, dice l'articolo 32, è tenuto di fare la dichiarazione de'suoi redditi non fondiarii *al lordo*, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa avere diritto secondo la legge nei termini, e nelle forme che saranno prescritte. »

Fin qui come si vede parla della dichiarazione del reddito lordo. Per tradurre il reddito lordo in reddito effettivo abbiamo l'articolo 15 della legge, che indica come questa riduzione si debba fare.

« Per la classe dei redditi industriali si terrà conto in deduzione delle spese inerenti alla produzione come il consumo di materie greggie e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto de' locali, le commissioni di vendita e simili. »

E poi si soggiunge:

« Non potranno far parte di tali spese:

« 1. L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri dell'esercente, o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 32.

« 2. Il compenso per opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge quando coabitano col padre.

« 3. Le spese per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

Fatte queste deduzioni e riserve che evidentemente l'art. 15 prescrive, viene l'art. 24 a determinare il modo col quale la Commissione deve procedere alla traduzione del reddito effettivo in reddito imponibile.

Le disposizioni di quest'articolo sono chiare e lampanti, e ne darò lettura.

« La Commissione tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti (desunti cioè dalle indicazioni riferite nell'articolo 15), procederà a deliberare sulla somma il reddito *effettivo* che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omessa. La Commissione delibera inoltre *sulla traduzione* di ciascun *reddito effettivo in reddito imponibile* colle seguenti regole:

« I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale.

« I redditi temporari misti nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci) vengono valutati e censiti riducendoli a sei ottavi del loro valore integrale.

« I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo, senz'aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizii, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8. »

Ottenuto così il reddito *imponibile* coll'operazione che ho riferito testè, ecco cosa soggiunge ancora l'articolo 32. « I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tien conto ai contribuenti purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato. »

Avuto quest'accertamento cosa si fa?

« Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile (prego il signor Ministro di por mente che si dice reddito *imponibile*), corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile (non dal *lordo* come fa la sua circolare) che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. »

È dunque della massima evidenza che qui non si tratta d'interpretare, ma di eseguire la legge, che quando la legge è chiara, evidente, come lo è in questo caso, non può farsi luogo a veruna interpretazione della me-

desima. Molto meno poi può farsi luogo all'interpretazione che vi dà la circolare Ministeriale della quale feci cenno ieri, e che porta la data del 12 febbraio 1865, la quale in sostanza non fa altro che sostituire alle parole di *reddito imponibile* che sono dette e ripetute due o tre volte nell'articolo 32, e che sono la conseguenza di tutte le operazioni indicate negli articoli 11, 24 e 32 della legge, non fa altro, dico, che sostituire a queste parole di *reddito imponibile*, quelle di *reddito lordo*.

Ora io domando se è lecito, quando il senso di una parola è determinato per legge ed ha un significato diverso da un'altra parola pure determinata per legge, in modo che in un caso si vuol dire una cosa, e nell'altro caso si vuol dirne altra, se è lecito, dico, per l'interpretazione e col mezzo di una circolare di sostituire alla parola della legge un'altra dicendo che la si interpreta, mentre in sostanza la si cambia radicalmente?

Queste considerazioni spero avranno convinto il Senato, che le mie osservazioni erano tutt'altro che assurde come piacque caratterizzarle all'onorevole signor Ministro, ed io le credo anzi fondatissime nella legge.

Le credo poi ancora più fondate filosoficamente, dirò così, mentre è naturale che la deduzione si deve proporzionare all'opera dell'uomo.

Ora se vi sono due individui i quali colla loro industria ottengano tutti e due un risultato per esempio di otto mila lire all'anno di reddito, perchè l'opera dell'uno sarà calcolata meno dell'opera dell'altro, quando tutti e due vengono ad ottenere lo stesso risultato?

Io credo che tutti e due per l'opera loro abbiano diritto ad un compenso identico quando identico è il risultato che hanno ottenuto.

Vediamo ora cosa avverrebbe col sistema del signor Ministro;

Avverrebbe questo; che in un caso la deduzione, che si accorda per compenso dell'opera dell'uomo, sarebbe di lire 1,500, stando all'esempio che ho accennato ieri, e nell'altro di lire 3,000, e così in un caso il Governo percepirebbe l'imposta su di lire 6,500, nell'altro solamente su lire 5,000.

Ora io domando perchè, quando il risultato è identico, e quando uguale è l'opera dell'uomo, che ha ottenuto tale risultato, perchè, dico, quest'opera sarà valutata una volta, lire 1,500, quando si sarà fatto uso di capitali altrui, ed il doppio invece, cioè lire 3,000 quando si usano capitali propri?

Non è ella una cosa singolare, che quando uno usa un capitale suo proprio, goda un beneficio doppio del povero diavolo, che è costretto a lavorare con capitali altrui?

Per me la credo un'evidente ingiustizia, nè vale per giustificarla quanto il signor Ministro ha preteso di dire: guardate che la tassa è personale.

Personalissima, dico io, va benissimo, ma sempre proporzionata al risultato; e siccome il risultato è iden-

tico, ed identica è l'opera dell'uomo che l'ha ottenuta, così tanto nell'uno che nell'altro caso identica deve essere la deduzione.

Ma, soggiunse il signor Ministro, guardate che allora chi usa un capitale altrui può dichiarare il suo debito, e quindi viene a pagar meno.

No, ripeto io, perchè quando uno dichiara un debito su quell'annualità, la tassa non la paga più direttamente il debitore primo, ma la paga invece il di lui creditore, per cui in definitiva lo Stato avrà sempre la tassa dovuta su lire 5,000 stando al mio esempio, mentre invece, giusta il sistema del Ministro il meuo agiato che adopera capitali altrui pagherà sempre il doppio di chi in miglior condizione usa di capitali propri.

Io non comprendo dunque come a quest'identità di principii e di risultati, ed a questa evidente giustizia si possa apporre di essere assurda.

Un cambiamento dello stesso genere venne fatto anche alla legge coll'articolo 39 del regolamento, del quale si è fatto cenno ieri.

L'articolo 32 della legge ammette la deduzione delle annualità « che aggravano i redditi provenienti da ricchezza mobile. »

Queste sono le frasi precise che si contengono nella legge.

Ora è evidente che nei casi contemplati sia dall'onorevole Senatore Sappa, che dall'onorevole mio amico Senatore Lauzi, la ricchezza che essi indicavano era aggravata dalle annualità, che sulla ricchezza stessa dovevano pesare, perchè quando per esempio mi si fa un legato, e della metà di questo legato io sono obbligato a corrispondere annualmente la rendita ad un altro, evidentemente esso viene vincolato ad un peso che aggrava questa mia ricchezza mobile, epperò a questo legato si deve applicare la deduzione prevista dall'articolo 32.

Ora che cosa si è fatto nel regolamento?

Ecco che cosa dice il regolamento:

« L'importare dei debiti verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione ed incremento del quale il debito fosse contratto. »

Qui dunque evidentemente si richiede che l'annualità che si deve detrarre serva alla produzione; conservazione od incremento delle rendite. Ora è evidente che un onere, un legato di rendita di ricchezza mobile non contribuisce nè alla produzione di questa ricchezza, nè alla conservazione, nè all'incremento; adunque a termini dell'articolo 39 del regolamento sono escluse le deduzioni di questi legati che, a termini dell'articolo 32 della legge, invece si possono fare.

Dunque anche in questo caso il regolamento ha preteso di cambiare le disposizioni della legge di cui ha cambiato le frasi; ma le frasi delle leggi hanno una portata determinata e non si possono cambiare senza cambiarne le conseguenze.

Io non mi estenderò di più su questo argomento che

è tutt'altro che piacevole a udirsi; ma dico che una volta che le Commissioni si saranno reso maggior conto e delle vere disposizioni della legge e del delicato ufficio che loro incombe, allora colle loro decisioni faranno sentire al signor Min'stro la verità di quanto io dico.

A questo riguardo poi soggiungerò che più d'una volta mi è occorso di udire partire delle denegazioni da quei banchi, che pochi mesi e talvolta pochi giorni dopo si sono convertite in affermazioni.

E senza andare molto lontano, in questa legge stessa quando si trattò di determinare il modo di applicare quella scala mobile che oggi si viene a rinvocare perchè non si può applicare, dissi che quella era una disposizione di esecuzione o impossibile o talmente difficile che non avrebbe potuto avere effetto; allora dai banchi ministeriali partirono le più decise denegazioni alle mie asserzioni; oggi il signor Ministro è costretto a domandare una deroga a quell'articolo del quale io aveva preannunziata la impossibilità di esecuzione.

Ho la certezza morale che quello che è successo allora, tornerà a succedere fra non molto, e quindi mi preoccupo poco della taccia di absurdità che alle mie parole ha dato il signor Ministro delle Finanze.

**Presidente.** Non essendovi più altri oratori iscritti, porrò ai voti l'articolo 2 che rileggerò.

## TITOLO II.

### *Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.*

« Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del Regno per un terzo in ragione del reparto adottato pel 1864 e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contingente provinciale sarà nello stesso modo ripartito fra i Comuni ed i consorzi.

» Però i contingenti assegnati a ciascun Comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà ripartita su tutta la provincia.

» Le quote inesigibili sull'imposta del 1864, così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito andranno in aumento del relativo contingente provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.

» Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferi-

bili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e consigli o deputazioni provinciali.

» Parimenti le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.

» La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.

» Vi sarà luogo a reclamo avanti alla Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.

» I nuovi contribuenti saranno però tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

» I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.

» Le Banche e gl'istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

» L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati. »

Senatore **Scialoja, Relatore.** Avrò già veduto il Senato le osservazioni che la Commissione ha fatto su questo articolo, e non istò a ripeterle. Aggiungerò soltanto che è giunta al Senato una petizione mandata alla Commissione delle finanze per essere esaminata.

In questa petizione alcuni possessori di azioni industriali, in numero di 9, fanno istanza perchè il Senato voglia promuovere l'introduzione nella legge per provvedimenti finanziari, ovvero nel regolamento del 14 luglio 1864, di una disposizione che essi propongono a maggior tutela degli azionisti.

La Commissione crede che non convenga introdurre emendamento alcuno nella legge per le ragioni che ha esposte nella Relazione; ma considerando che la petizione contiene una materia che merita attenzione, proporrebbe di mandare la petizione al Ministro delle Finanze raccomandandogli di esaminare se mai sia da farne caso nel rifare il Regolamento del 14 luglio 1864 per l'esecuzione della presente legge.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni in contrario, interpellò prima di tutto il Senato sul rinvio di questa petizione al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Quanto a me non ho difficoltà di accettare il rinvio di questa petizione perchè evidentemente è uno dei più gravi argomenti che vi sieno a considerare per l'applicazione di questa legge

quello di cui parla la petizione, ond'essa potrà poi dar luogo a ulteriori studi sulla legge stessa.

**Presidente.** Interrogo il Senato sul rinvio al signor Ministro delle Finanze di questa petizione.

Chi intende adottare il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Se non si domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'articolo 7 della legge stessa.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250, rimanendo abolita sui redditi di L. 250 a L. 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata legge; e questa disposizione sarà applicata anche al 1864. »

È aperta la discussione su questo articolo: ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Io sono quel Commissario dell'Ufficio Centrale di cui si parla a pag. 20 della Relazione, che ha fatto osservazioni contro l'articolo 6 che è ora in discussione.

L'onorevole Relatore colla massima esattezza, a cui ci ha abituati, ha esposto le mie obiezioni, nè io qui le ripeterò.

Egli poi rispose a tali obiezioni, e la risposta fu oggetto di quanto è scritto nelle pagine successive fino e compresa la 25.

Non è mio scopo confutare tutti gli argomenti dal signor Relatore addotti, in quanto che non intendo provocare una discussione a tale riguardo: solo importa a me, dichiarando il mio voto, di rispondere ad una osservazione contenuta a pagina 24 della Relazione, nella quale si compendia il pensiero determinante e lo scopo dell'art. 6, che ha, come vedrà il Senato conseguenze assai rilevanti più di quanto forse a prima giunta possa apparire.

Io diceva nell'Ufficio Centrale, che coll'art. 6, o si vuole estendere la tassa sui redditi della ricchezza mobile, ovvero stabilire una specie di capitazione indipendente da ogni considerazione di ricchezza.

Nella Relazione si cerca di persuadere che la tassa di due lire di cui si parla in tale articolo 6, non costituisce una capitazione, ma colpisce i redditi di ricchezza mobile.

Di fatti nella Relazione così si dice: « Or non si può realmente ammettere, che nelle presenti condizioni economiche, un proprietario di fondi stabili non abbia neppur pochi centesimi di provento annuale in specie o in natura il quale non sia prettamente fondiario. »

Io dirò in primo luogo che il caso in cui un proprietario di fondi stabili non ha assolutamente reddito,

comunque piccolo, derivante da ricchezza mobile, si verifica sovente. Io fo appello ai signori Senatori che devono conoscerne non pochi. Anzi so che fra i medesimi taluno v'è che essendo stato dalla Commissione quotato per redditi considerevole di ricchezza mobile, sebbene nulla ne avesse consegnato, ha affermato, ed affermato in modo da doverci credere, che non ha un centesimo di reddito di ricchezza mobile, abbenchè dovizioso per reddito di ricchezza stabile. Niuno d'altronde ignora che molti sono i quali vivono modestamente del solo unico reddito di stabili concessi per ipotesi in affitto; e ciò essendo, la legge sull'imposta della ricchezza mobile non li può assoggettare nè a consegna nè a tassa per quantunque minima. Eppure coll'art. 6 si assoggettano alla tassa di L. 2, il che è assolutamente ingiusto, ritenuto lo scopo della legge, la lettera e lo spirito della medesima.

Che se, per ipotesi, uno avesse, come si suppone, il reddito di pochi centesimi derivante da ricchezza mobile, in tal caso la legge gli sarebbe applicabile; ma è per lo meno ingiusto l'assoggettarlo alla tassa di lire 2, poichè essa assorbirebbe molto più del rilevare del reddito; quindi il primo argomento addotto nella Relazione non riesce a giustificare l'art. 6.

Un altro argomento si legge nello stesso periodo della Relazione ove così è scritto:

« Egli medesimo (cioè il proprietario di fondi stabili) ancorchè non abbia nè una cedola del Debito pubblico, nè un'azione di società, nè un qualche piccolo frutto qualsiasi di capitale, non potrebbe in novantanove casi su cento affermare che durante l'anno per una causa qualunque non gli entri in casa qualche menomo valore, il quale non faccia direttamente parte di rendita sottoposta a fondiaria. »

La Relazione riconosce adunque che qualche caso può verificarsi nel quale un cittadino abbia veramente niente di reddito proveniente da ricchezza mobile. Infatti dice, che in novantanove casi su cento può succedere.

Ora domanderò: avverandosi il caso, con quale giustizia un individuo è obbligato a pagare due lire? Nè si dica che non si tratta che di due lire; poichè si tratta di principii, per fissare i quali non si deve aver riguardo al maggior o minor gravame che possa derivare dalla loro applicazione, se sono ingiusti. Per altra parte molti casi accumulati producono somme rilevanti. Quando la legge deve colpire i soli redditi di ricchezza mobile, non si devono ammettere disposizioni aggiunte ad essa, mercè le quali rimanga alterato lo scopo e si venga a colpire chi non abbia redditi di ricchezza mobile, come si fa mercè l'articolo 6.

Pregho di ricordare che la legge non colpisce gli oggetti mobili, ma bensì i redditi derivanti da ricchezza mobile; il che stante, comunque entrino in casa di chi non ha che redditi provenienti da ricchezza immobiliare, cose mobili d'ingente valore se si vuole, non deve pagare neppure un centesimo; la legge non lo

riguarda, perchè esse non producono reddito; la legge non colpisce che i redditi derivanti da ricchezza mobile.

Coll'art. 28 della legge sulla ricchezza mobile non sono colpiti coloro i quali non hanno redditi derivanti da ricchezza mobile; ma coll'art. 40, credo, del regolamento, che fu pubblicato dopo, si è esteso il disposto della legge, prescrivendo il pagamento di L. 2, come ora si vuol fare coll'articolo 6 dell'attuale progetto.

Che il regolamento abbia disposto, estendendo la legge a caso in essa non contemplato, è vienmeglio giustificato dall'essersi ora proposto l'articolo 6, col quale si vuole colpire espressamente quegli individui che non lo erano, a mio giudizio, dall'articolo 28. Per me sta adunque che questa legge viene a colpire individui i quali non sono provvisti di redditi di ricchezza mobile, sebbene la legge primitiva non li assoggettò a tassa qualsiasi.

La legge si può qualificare ingiusta e quindi non è da farsi, anche nell'ipotesi che si verificasse un caso solo, in cui assoggettò a tassa chi non ha redditi, tranne provenienti da immobili; ma è evidente per ognuno che ben molti, per non dire moltissimi, casi si verificano in cui cittadini non hanno redditi derivanti da ricchezza mobile; ma rimarranno colpiti se si approva l'articolo 6. Che se si dice, che si vogliono colpire i redditi derivanti da ricchezza mobile, e non si vuole in modo nè diretto nè indiretto imporre una capitazione non è da ammettersi l'art. 6, la conseguenza è sempre la stessa.

Le Commissioni comunali o consorziali hanno la facoltà dalla legge, pronunciando come giurati, di dichiarare che un cittadino ha redditi di ricchezza mobile, e di determinare il montare, senza obbligo di dare giustificazione alcuna, quindi non è necessario l'articolo 6, se si considera, come si affermò nella relazione, che non si vuole imporre una capitazione, ma colpire i redditi di ricchezza mobile.

Infatti potrà avvenire che si assoggettino a tassa per decisioni delle Commissioni, individui che non hanno redditi di tal natura; ma stando il pronunciato delle Commissioni, la legge si applicherebbe sempre ai redditi di ricchezza mobile. Se si ammette l'articolo 6, si colpiscono coloro che non ne hanno, quindi si falsa lo scopo della legge, aggiungendo qual cosa alla medesima.

È assolutamente inammissibile il dire essere da presumersi, che chi non è indigente, e vive con redditi derivanti da ricchezza stabile, abbia redditi di ricchezza mobile, poichè col sistema abbracciato relativamente alle imposte dirette, la tassa deve colpire soltanto i redditi derivanti o da ricchezza stabile o da ricchezza mobile; ma l'esistenza degli uni o degli altri è il fondamento dell'imposta, e se non è giustificato che esistono, manca la materia imponibile. È inammissibile qualsiasi presunzione al riguardo, la legge non può creare presunzioni o probabilità per imporre positivamente delle tasse, come si vorrebbe dal Relatore nella testè letta relazione.

I redditi di ricchezza stabile devono risultare dai catasti, e i redditi di ricchezza mobile, uopo è che siano giustificati o colle consegne o col pronunziato delle Commissioni che hanno facoltà di fissare il rilevare dei redditi di ricchezza mobile di ogni cittadino.

Mercoledì l'articolo 6 si introdurrebbe la presunzione legale, cioè, che per ciò solo che uno ha redditi derivanti da ricchezza stabile, necessariamente ha redditi di ricchezza mobile, e deve pagare l'imposta di lire 2; il che non è conforme ai principii di giustizia nè al sistema abbracciato relativamente alle imposte dirette colle leggi ora vigenti.

Ho fatto queste osservazioni onde addurre qualcuna delle ragioni principali per cui io darò il voto contrario al progetto di legge.

Senatore Scialoja, *Relatore* Domanda la parola.

*Presidente.* Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* L'onorevole preopinante ed amico mio il Senatore Arnulfo, ha procurato di confutare la seconda parte degli argomenti esposti nella relazione.

Ma riferendosi a questa parte del ragionamento nella pagina 24 il Relatore stesso diceva:

« Questa maniera di argomentare giova unicamente a far intendere che la importanza pratica della diversa interpretazione dell'art. 6 del presente disegno di legge, e dell'art. 28 della legge del 1864 sarebbe minima o nulla. » La giustificazione di diritto ed economica delle disposizioni si legge nelle pagine 22 e 23 dove è detto:

« L'indole vera della contribuzione imposta dalla legge del 1864 sulla ricchezza mobile, non è stata sempre bene intesa nè spiccatamente definita.

» Quella contribuzione fu costituita a parecchie imposte che erano già in vigore in queste provincie ed in altre del Regno, tra le quali imposte erano di quelle che sotto il titolo di personale e mobiliare di tassa di famiglia colpivano indistintamente così proprietari di terre come gli altri contribuenti.

» La nuova legge prese a soggetto della tassa la ricchezza mobile, e perciò virtualmente ogni specie di entrata: perciocchè le entrate in genere, per la loro intrinseca natura, sono una ricchezza mobile qualunque sia la loro origine. Ma considerando che presso noi la misura della prediale e della tassa sui fabbricati, è abbastanza alta, eccettuò dall'imposta quelle entrate che derivassero da fondi rustici o da fondi urbani.

» Questa genesi logica della nuova imposta prepara la intelligenza di quell'articolo 28 che distingue la quota proporzionale del tanto per cento su l'entrate non fondiarie, dalla tassa fissa che in quell'articolo è per la prima volta indicata. »

Perciò prego l'onorevole Arnulfo di non oppugnare l'argomento dicendo che nella ipotesi che vi fossero pochi centesimi d'entrata mobile da aggiungere ad una vistosa entrata fondiaria, quei pochi centesimi non dovrebbero essere colpiti perchè sarebbero sottoposti ad una tassa non proporzionale. Questo precisamente ha

voluto la legge: che quando non si è indigenti e si hanno 250 lire o meno di entrata e si ha un'altra entrata non imposta direttamente da questa tassa, ma tale che possa far uscire dalla classe degli indigenti chi la riceve, paghi questi una tassa non proporzionale ma fissa. Ora le tasse fisse non si possono oppugnare dicendo che non sono proporzionali, poichè appunto perchè fisse non sono proporzionali.

« L'applicazione di queste tasse fisse, continua la relazione, esce dalle norme generali segnate dalla legge per l'imposta proporzionale sulle entrate non fondiarie. Chiunque abbia meno di 250 lire d'entrata non fondiaria non paga l'imposta generale sulle entrate derivanti da ricchezza mobile, la quale imposta è proporzionale; ma solo, come cittadino non indigente, cioè come provvisto di mezzi per vivere, paga su questi mezzi, che pur sono per lui una entrata e come entrata sono ricchezza mobile la tassa fissa di due lire » con quel che segue.

Era mio debito non di ripetere tutte le cose dette, che non leggo perciò tutte, ma solamente di far notare che gli argomenti confutati dall'onorevole Senatore Arnulfo erano argomenti aggiunti soltanto per venire alla conclusione che secondo l'interpretazione, che in principale la relazione combatteva, il caso pratico di quell'interpretazione era tale da non dare l'opportunità di un emendamento neppure per parte di quelli che l'accettassero.

**Presidente.** Il sig. Senatore Arnulfo ha facoltà di parlare.

Senatore **Arnulfo.** L'osservazione fatta dall'onorevole Relatore mi obbliga di trattenere ancora il Senato per dire che sussistendo gli argomenti dei quali si valse, la conseguenza sarebbe questa: che cioè la legge sui redditi della ricchezza mobile, che così è intitolata, e col titolo concordano tutte le disposizioni della medesima, non è più d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ma bensì un'imposta mobiliare, il che è ben diverso. A questo riguardo credo bene ricordare le parole della relazione, quantunque ora io non le abbia sotto gli occhi, con cui il Ministro delle Finanze, l'onorevole Sella, ha presentata la legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. In tale relazione il signor Ministro dopo avere esaminato le legislazioni vigenti in alcuni paesi in ordine all'imposta sui redditi, conchiuse col dire essergli sembrato necessario di abbracciare il sistema contenuto nella legge dell'Annover, se non erro, ma qualunque sia il paese non importa....

Senatore **Scialoja, Relatore.** Sassonia Weimar.

Senatore **Arnulfo** . . . il quale consiste nell'eliminare in modo assoluto i redditi derivanti da stabili, lasciando che questi siano colpiti dall'imposta fondiaria dalle leggi vigenti fissata, e di proporre la legge che colpisca i redditi della ricchezza mobile: col qual mezzo tutti i redditi sarebbero assoggettati a tassa.

Tale fu lo scopo proposto dal Ministero, tale è la legge che si è votata, in quanto che non si è mai, di-

scutendola, parlato d'altro che dei redditi provenienti da ricchezza mobile.

Fu detto da me in questo recinto e da altri oratori nonchè dal Ministero, che la legge non colpiva tranne tal natura di redditi. Tanto è ciò vero, cioè che non si ebbe in pensiero di colpire le cose mobili, che taluno domandò se i danari erano colpiti da tassa, e si rispose di no, perchè finchè sono in cassa, non danno un reddito, e quindi non vi è materia imponibile, non vi è imposta possibile: così delle gioie, delle mobiglie e simili.

Ma l'onorevole Relatore dice: tal legge fu sostituita a molte altre, e fra queste è quella mobiliare; risponderò che appunto perchè fu sostituita alla mobiliare, questa non sussiste più e non si può indirettamente far rinascere. Si vollero abolite tutte le imposte, mobiliare, personale, commerciale, sulle vetture, e simili, e fare un'imposta sola che colpisse i redditi di ricchezza mobile, e ciò è evidente per tutti coloro che hanno assistito o preso parte alla discussione nei due rami del Parlamento, od esaminarono la relazione del Ministero ed il testo della legge; quindi non si alteri la lettera e lo scopo coll'art. 6.

Evidentemente la legge non può colpire altro tranne i redditi della ricchezza mobile, non mai i mobili quantunque di lusso, appunto perchè si volle derogare alle tasse preesistenti.

Io mi limito a queste osservazioni perchè il Relatore ha portato la discussione sopra altri argomenti dei quali per brevità non volli prima trattare, e ciò feci in ora brevissimamente, affinchè non si creda che gli argomenti adottati sieno tali da persuadermi ad approvare la legge.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** A me preme anzitutto spiegare e dichiarare, che forse non è interamente esatto quello che disse l'onorevole preopinante, che l'articolo 6. sia stato messo innanzi per il bisogno di fare una dichiarazione alla applicazione della legge nel 1864.

In quanto a me, è fuori di dubbio che l'articolo 40 del regolamento sia una indeclinabile conseguenza della letterale espressione di cui la legge si è servita.

L'articolo 6. fu posto innanzi per cambiare il modo di applicazione dell'imposta sui redditi imponibili compresi dalle lire 250 alle 500.

L'articolo 6. dice infatti, che per tutta la parte di reddito che sta al disotto delle lire 250 si applica una tassa fissa di lire 2; per tutto il reddito al disopra delle lire 250 si applica a tutti i contribuenti la stessa aliquota, indipendentemente dall'entità di reddito che essi possono avere; dimodochè, a mio giudizio, non regge l'argomentazione, che la proposta dell'articolo 6. sia stata una necessità per dare una spiegazione all'articolo 40 del regolamento. Io non credo che sia utile entrare adesso con molte parole nel merito della questione sollevata dall'onorevole Senatore Arnulfo. Dirò solamente,

che non mi sembra tanto logico che coloro i quali propugnavano il sistema delle tasse molteplici (e fra questi certamente uno dei più eloquenti e più autorevoli quando si discuteva questa legge, fu l'onorevole Senatore Arnulfo), abbiano ora un tale orrore per i principii a cui questa legge si informa . . .

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Ministro delle Finanze.** . . . da trovare non conveniente questa fusione di una quota minima.

Ma che si vuole? La tassa sul capitale? la tassa sul reddito? bisogna pur partire da un qualche criterio. Ora domando io, anche le tasse che vigevano nelle antiche Provincie non erano tasse sul capitale, ma tasse sopra un reddito presunto. Io non ho mai udito che la tassa mobiliare e personale dipendesse dal valore capitale degli oggetti che potevano essere nelle abitazioni; ho sempre inteso dire che dipendeva dal valore locativo, il quale si supponeva poter essere in una certa misura corrispondente al reddito del contribuente; così dicasi pure per la tassa sulle patenti.

Evidentemente si aveva con quel complesso di leggi il proposito di applicare una imposta sopra i redditi, e non un'imposta sopra il capitale: quindi è che non si è avuto allora lo scrupolo dai fautori di quella legge di trovare intollerabile che il proprietario di un fondo, mentre pagava un'imposta sopra i suoi redditi fondiarii, pagasse poi a titolo di imposta personale e mobiliare, una somma abbastanza cospicua.

Epperò io dico, se allora si ebbe tolleranza, mi fa meraviglia il sentire che intorno alle due lire fissate per il *minimum* sorga ora tanta opposizione.

Io poi aggiungo che nelle leggi d'imposta, non è possibile mai, veramente mai, il raggiungere l'assoluta perfezione. Quando si annunzia il principio che l'imposta debba proporzionarsi al reddito, le disposizioni della legge colla quale si cerca di attuare questo concetto, si avvicineranno più o meno al concetto medesimo: ma in questo mondo nulla si dà di perfetto, e quindi nemmeno una legge può essere perfetta.

Io non ho certamente la presunzione che la legge per l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile debba dirsi senza difetto; ma non trovo che vi sia tale imperfezione da meritare censura su questa disposizione, nella quale si presuppone che qualunque persona abbia, per quanto minimo si voglia, un reddito di ricchezza mobile. Anche un proprietario di stabili, nella maggior parte dei casi, esercita qualche piccolo commercio. Parmi evidente, che qualunque mutamento d'oggetti mobili egli faccia, in qualunque modo adoperi la sua attività, anche accidentalmente ne viene a conseguire un lucro.

In conseguenza io osservo che potrà forse darsi quel caso, secondo me più metafisico, che altro, di un individuo che realmente neppure produca un centesimo di ricchezza mobile; ma io dico, anche ammesso, che perciò difetto vi sia nella legge, non credo, che sia tale da farle demeritare l'approvazione del Senato. L'ebbe già l'anno scorso, e credo possa averlo in quest'anno. E

penso, che il presente progetto di legge, anche coi difetti che sono stati lamentati dall'onorevole Senatore Arnulfo, e che probabilmente lamenterà l'onorevole Senatore Di Revel, dacchè ha chiesta la parola, sia molto più logico delle leggi molteplici d'imposta personale, mobiliare e di patente, che s'ebbero le lodi dei detti signori Senatori.

**Senatore Di Revel.** Io aveva dichiarato, che non prenderei parte alla discussione di questa legge, ed avrei tenuto parola, se un'occhiata, un sogghigno del signor Ministro delle Finanze a me rivolto non mi obbligassero a rispondere alle allusioni anche più personali, che egli ha creduto dover fare da ultimo.

Io, a differenza del Senatore Arrivabene, il quale ieri si gloriava di avere presieduto la Commissione che ha preparato lo schema di questa legge, tengo ad onore di avere rassegnato il mio ufficio di Presidente di quella Commissione, appunto quando ho veduto che si voleva entrare nella via che poi si è percorsa.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Senatore Di Revel.** Le mie convinzioni riguardo a questa legge sono antiche, e le ho sempre sostenute, e continuerò a sostenerle.

Quanto alla questione speciale sulla quale solo intendo parlare, quella che or ora si è ventilata, io dichiaro, che gli argomenti, che il signor Ministro delle Finanze ha posto avanti per sostenere, che dal tenore e dallo spirito di una legge, la quale mira solo a colpire i redditi della ricchezza mobile, abbia ad emanarne la conseguenza, che anche coloro, che non hanno nessun reddito di ricchezza mobile, debbano sottostare al pagamento di una quota, non mi hanno per nulla persuaso.

Io osservo, che se vi era in alcune provincie italiane una legge la quale era intitolata imposta personale e mobiliare, era un'imposta la quale voleva colpire, e il reddito mobiliare presente, e la persona stessa; per una parte era una vera capitazione.

Abbiate signor Ministro il coraggio di dire, che intendete di proporre una capitazione su tutti coloro, che non hanno reddito di ricchezza mobile, lasciate da banda i principii della scienza economica, ed io vi dirò; avete ragione: cercate di far danaro, e con questo avrete alcuni milioni; ma finchè venite a sostenere, che da una legge che colpisce unicamente i redditi della ricchezza mobile, emerga la conseguenza, che debba uscire una capitazione non solo sopra coloro che hanno un reddito immobiliare massimo, ma anche su chi abbia un reddito infimo, mi troverete a fronte per contrastarvelo.

Suppongasì un proprietario che abbia molti latifondi, e che non abbia redditi mobiliari, ebbene costui non pagherà che il minimo della quota. Un contadino, invece che non ha che dieci are o meno di terreno produttivo, pagherà egualmente l'imposta minima.

Dunque è una vera capitazione, abbiate il coraggio di dirlo, ed allora voterò la vostra legge.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Arrivabene.



**Senatore Arrivabene.** Mi duole che l'onorevole Senatore Di Revel, pel quale professo altissima stima, abbia pronunciata una parola che non mi suonò bene, appropriata al caso mio. Io conosco la mia pochezza e non mi glorio mai di nulla. Ma quando avvengono fatti che tornano ad onore del mio paese, ne vado lieto.

Due fatti sono recentemente avvenuti che fanno onore all'Italia, e che sono stati ammirati dalle estere nazioni. L'uno fu il pagamento anticipato dell'imposta prediale; l'altro le dichiarazioni circa la ricchezza mobile. Si riteneva da molti che le dichiarazioni sarebbero state infedeli; invece furono fedeli al di là di qualunque aspettazione. E ciò giustifica coloro che furono favorevoli alla legge sulla ricchezza mobile.

**Senatore Alfieri.** Non credo di lasciar passare senza qualche osservazione un concetto espresso dall'onorevole Senatore Arnulfo nel primo discorso che oggi ha fatto; egli, se ho bene inteso le sue parole, ha attribuito alle Commissioni comunali l'autorità di imporre come giurati la ricchezza mobile e quindi dedurne la tassa.

Ora io ripeto che queste Commissioni non hanno assolutamente una simile autorità. Se questo mio giudizio derivasse soltanto dallo studio che ho potuto fare della legge, forse mi sarei rimasto dal muovere questa osservazione, ma ho per me un'autorità tale di cui non credo che il Senato voglia e possa non tener conto.

Quest'autorità risulta dalla dichiarazione fatta solennemente in Senato da chi aveva fatta sua la proposta di legge e la sostenne in questo recinto, il Ministro Marco Minghetti. In risposta ad un'interpellanza da me direttagli sopra questo stesso punto egli così rispondeva:

(Mi permetta il Senato che legga prima le mie parole a cui risponde il Ministro Minghetti).

« In secondo luogo, io diceva, tanto nel primo progetto, come nella nuova redazione, mi pare siavi altra cosa da osservare che è pur essenziale, vale a dire il difetto di criterio tanto per i Consigli municipali quanto per l'agente finanziario.

» Il Consiglio comunale deve stabilire *a priori* queste liste, o questa lista divisa in due di sospetti di avere e di sospetti di non avere.

» Questo criterio si fa nel costituire l'elenco *a priori*: e così l'agente finanziario nella nuova redazione è abilitato a supplire quello che non siasi fatto dal Consiglio comunale, e d'ufficio dichiara uno tassabile; ma come lo fa? Debb'esso esaminare, sentire prima?

» Ciò non è detto nella prima redazione pel Consiglio comunale, non nella seconda per l'agente finanziario. »

Ecco ora come rispondeva il signor Ministro.

« La seconda obbiezione riguarda i criteri, dirò così, con cui tanto la giunta quanto l'agente finanziario debbono stabilire che uno è contribuente.

» Ma, Signori, quest'obbiezione è risolta dalla natura stessa della legge; se la legge fosse basata sopra indizii, sarebbe naturale si cercasse con quali indizii si

tassa il contribuente, ma la legge procede per denunzie.

» Qual pericolo dunque può venire dalla disposizione di quest'articolo?

» Che la scheda sia mandata a molti i quali non debbono pagare; ma quando questi rimandano la loro scheda dicendo: io non posseggo alcun reddito di ricchezza mobile, posseggo solo redditi di ricchezza fondiaria, per i quali pago già la tassa prediale, essi hanno già compiuto il loro debito. Non so quindi nell'atto pratico di questa disposizione vedere alcun inconveniente. »

Io credo che a fronte di simili parole, di simile dichiarazione esplicita non si possa attribuire alle Commissioni comunali o consorziali l'autorità che l'onorevole Senatore Arnulfo credette di poter loro attribuire.

Se le parole dell'onorevole Arnulfo non fossero parole degne di riguardo ed alle quali tutti noi professiamo deferenza, io non avrei creduto di fare questa rappresentanza al Senato; ma siccome da quelle potevano dedursi conseguenze pericolose e rinrescevoli ai contribuenti, così io volli richiamare su questo punto l'attenzione del Senato.

**Presidente.** Pongo ai voti l'articolo 6 dianzi letto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Debbo far notare sopra quest'argomento che nelle dichiarazioni fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento non vi fu perfetto accordo; perchè (e questo si capisce facilmente) si tratta di una legge la quale ha dato luogo a lunghe discussioni ed a parecchie sedute. Così, per esempio, per ciò che riguarda quest'argomento indicato dall'onorevole Arnulfo, cioè di sapere se tutti coloro i quali non sono indigenti, non sono diplomatici, e non si trovano nelle altre condizioni indicate dall'articolo 7, dovessero essere soggetti alla tassa minima, fu dichiarato dalla Commissione a parecchie riprese nell'altro ramo del Parlamento che dovessero esservi assoggettati.

Quanto all'altro punto, cioè sull'autorità delle Commissioni, credo che qui sia difficile per tutti i casi il precisarne i confini, mentre la legge non li determina; e credo che sia alquanto malagevole il poterli determinare per disposizione governativa.

Del resto poi i giudicati di queste Commissioni di sindacato sono sottoposti all'appello delle Commissioni provinciali; ed è evidente che queste Commissioni provinciali, per poter emettere il loro giudizio, avranno davanti a loro, da una parte le osservazioni del contribuente, e dall'altra le ragioni per cui le Commissioni avessero creduto di dover modificare i redditi dichiarati dai contribuenti; non potendosi in niun caso mai ammettere che una Commissione di giurati possa in certo modo capricciosamente ammettere una tassazione.

Facciamo questo caso; che vi sia un proprietario di redditi fondiari per i quali si trovi in grande agiatezza,

che la Commissione di sindacato abbia creduto che questo cittadino oltre ai redditi fondiari avesse pure dei redditi provenienti da capitali, e quindi gli abbia attribuita un'imposta di ricchezza mobile. Ora, quando questo cittadino ricorra alla Commissione d'appello e realmente faccia conoscere di non avere altri capitali, mentre la Commissione dall'altra parte non abbia modo alcuno di provare il suo asserto, non so come si possa ammettere che la Commissione provinciale d'appello non debba riformare il primo giudizio emesso dalla Commissione di sindacato.

Quindi è che all'atto pratico io credo che questo inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Alfieri, il quale teoricamente, almeno a prima giunta, parrebbe gravissimo, all'atto pratico poi si emenda da sé per l'istituzione delle Commissioni provinciali d'appello.

Senatore **Arnulfo**. Se mi fosse permesso, farei ancora un'osservazione in risposta a quanto disse l'onorevole Senatore Alfieri.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Fu detto e ripetuto da tutti, quando si discuteva la tassa sui redditi di ricchezza mobile, e d'altronde è una conseguenza inevitabile in leggi di tal natura, che le Commissioni debbano pronunciare come giurati. Se così non fosse, domando io, come si farebbe da una Commissione a giustificare che uno abbia maggiori o minori redditi? Pur troppo è questione d'apprezzamento, di criterio.

Dico pur troppo, perchè è la conseguenza dell'adottare un'imposta di tal natura che si debbano esporre i cittadini agli errori, e dicasi, talora agli arbitrii delle Commissioni giudicanti come giurati.

D'altra parte nello stesso articolo 4 della legge, che fu votato or ora, è detto:

« La Commissione comunale e consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla giunta comunale. »

Ora se ha diritto di riformare le liste degli indigenti, riformandole che cosa dice? Dico evidentemente ad alcuni cittadini: voi non siete indigenti, ma avete un reddito imponibile ed io lo giudico essere di lire per esempio 250, o 1000.

Nè io credo che si possa sottintendere in tale articolo, che per poter togliere un individuo dalla classe degli indigenti, debba la Giunta provare che abbia redditi di ricchezza mobile e di quale quantità. Basta che la Giunta determini il reddito coi criterii che essa ha senz'obbligo di dichiarare quali.

Egli è vero, come faceva osservare l'onorevole Ministro, che se la Giunta per caso dicesse ad un cittadino qualificato dal Consiglio Comunale come indigente che all'opposto è ricco assai, evidentemente la Commissione che diremo di appello (che giudica egualmente come giurato), assunti i debiti riscontri, forse moderebbe la tassa o dichiarerebbe l'indigenza. Ma così pronunciando essa fa l'ufficio di giurato, e se pronuncias-

se al contrario, niuno potrebbe chiederle da che derivino le sue convinzioni, e giocoforza sarebbe rassegnarsi ad osservare la sua decisione. Tale è la legge.

Il giudizio fra l'indigenza e un reddito qualunque, è sempre la conseguenza di un criterio, è la conseguenza di un giudizio da giurato.

Io conosco l'importanza dell'argomento toccato dall'onorevole Senatore Alfieri, il quale mi fa troppo onore quando considera di qualche peso la mia opinione, ma ripeto, essa non è che la conseguenza della lettera e dello spirito della legge, portante la tassa sui redditi, perchè è impossibile accertarli altrimenti.

Egli però ricorderà che ho combattuto tal legge appunto perchè, fra le altre, produceva tale conseguenza inevitabile; io non disdico i miei principii, non disdico i motivi per i quali ho negato il mio voto alla legge medesima; ma ora che è fatta, dico che bisogna riconoscere il diritto, vogliasi pure esorbitante, alle Commissioni, di pronunciare sul rilevare dei redditi di ricchezza mobile di tutti i cittadini, col criterio di veri giurati.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Io mi permetto di prendere la parola per rammentare una circostanza verificatasi nella seduta del Senato dell'11 gennaio 1864, relativamente al progetto di legge sulla ricchezza mobile, che allora si discuteva.

Su quella legge, su cui si era allora molto parlato e combattuto, l'onorevole Senatore Alfieri rivolgeva al Ministro delle Finanze d'allora, l'onorevole Minghetti, una domanda; che cioè il Ministero si impegnasse a che prima che si rinnovasse questa legge si rendesse conto al Parlamento dei primi effetti che aveva prodotti, poichè essa era come esperimento iniziata, e non come una legge che dovesse definitivamente rimanere nei limiti e termini in cui trovavasi presentata. Il Ministero si diceva lieto di poter rispondere all'onorevole Senatore Alfieri che sarebbe stato dover suo, quando si dovesse rinnovare questa legge, la quale non aveva che la durata per allora d'un anno, per la parte del contingente, di esporne prima i risultati al Parlamento, entrando in tutte quelle particolarità che potessero dar lume al Parlamento stesso per le sue ulteriori provvidenze.

Ora l'incidentale questione che è sorta sopra l'effetto che hanno avuto le Commissioni di sindacato e di appello nell'applicazione di questa legge, pare a me che possa essere occasione a rammentare il desiderio e il bisogno che era di questi schiarimenti, massime che si tratta di aumentare oltre il doppio l'imposta.

Non è che io non riconosca che l'attuale signor Ministro delle Finanze nelle strettezze dell'erario, ed anche del tempo non abbia forse potuto ancora procurarsi sufficienti dati per corrispondere all'impegno del suo predecessore. Ad ogni modo io ora prego il signor Ministro delle finanze a dire se quello che non ha potuto

farsi sin qui, sia per altro in animo suo che venga fatto in avvenire cosicchè i contribuenti, e l'intero paese possano essere rassicurati che il Governo, prima di inscrivere nel nuovo bilancio del 1866 un'altra cifra di 66 milioni, o forse maggiore ancora per la imposta sulla ricchezza mobile adempirà al voto espresso nell'anzidetta tornata 11 gennaio 1864, e che quindi si sia certi che si potrà porre in tempo riparo a quei difetti che si possano per avventura verificare con quella calma e tranquillità, che è necessaria in leggi di tanta importanza.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Allorquando il mio predecessore prendeva l'impegno di presentare una relazione sull'andamento dell'applicazione di questa legge, prima che si presentasse una legge per lo assesto della imposta pel 1865, si pensava allora che fosse possibile applicare l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile per tutto il 1864.

Il Senato che ha votato una legge in proposito non ignora che più tardi si ravvisò conveniente di rimandare l'applicazione dopo il primo semestre del 1864, in guisa che quell'anno il quale avrebbe dovuto compiersi al 31 dicembre, oggi non si compierebbe che al 30 giugno.

Ciò non ostante io non nascondo che quando si presentò questa legge io nutrivo speranza di poter già fin d'ora annettervi come allegati dei quadri da cui risultassero le dichiarazioni dei redditi fatte secondo le varie categorie, le somme da dedursi, e quindi i redditi netti che sarebbero risultati per i capiluoghi delle provincie, per le provincie complessive, ed anche per i circondari; ma sventuratamente questi quadri non poterono essere intieramente all'ordine e non potendo io altrimenti differire la presentazione della legge non potei soddisfare al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Bevilacqua. Però avrà già veduto il Senato che, non appena furono compiute alcune operazioni, si andarono pubblicando i risultati delle medesime.

Così per esempio tutto ciò che si attiene alla ripartizione dei contingenti, come tutti i dati i quali hanno servito per fare quei riparti e subriparti sono stati pubblicati nel giornale ufficiale, e non ho alcuna difficoltà di prendere impegno a questo proposito, imperocchè questo impegno non è solo l'espressione di un mio desiderio, ma è mia intenzione (dirò di più, è una vera necessità in un Governo liberale, il quale vive e si fonda essenzialmente sulla pubblica opinione) di pubblicare tutti i risultati che potranno avere qualche interesse e attinenza all'applicazione di questa legge. Cosicchè per parte mia mi farò un dovere di mantenere l'impegno a cui alludeva l'onorevole Senatore Bevilacqua.

**Presidente.** Se più nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 6.

Chi è d'avviso d'adottarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. Nelle città di Torino e di Firenze restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta, per Torino non sarà al disopra e per Firenze non sarà al disotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato. »

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Io credo che sarò certamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro, esprimendo il desiderio che un articolo di legge finanziaria sia perfettamente chiaro, sicchè ognuno sappia facilmente che cosa esso contiene.

In quest'articolo abbiamo due cose a notare.

La prima è l'espressione di 22 quinti la quale pare unicamente introdotta per uso del signor Ministro e dell'onorevole Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Come?

**Senatore Alfieri.** Essa non è facilmente accessibile a tutti i Senatori.

L'altra è questa, che non è chiaramente espresso se qui si tratta di tutto il contingente che sarebbe toccato per l'anno 1864, o solo di quella parte di esso che effettivamente non si è pagata, ma che si deve pagare. Tanto più poi mi credo in dovere di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato su questo punto, in quanto che già abbiamo veduto come negli articoli precedenti fossero di queste semi-oscurità che sarebbe stato desiderabile che nella legge non fossero rimaste, e per le quali si possono fare interpretazioni diverse, come quella appunto che si è notata nel § dell'articolo 4, dove è detto: « La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla giunta comunale. » In questo articolo faceva appunto l'onorevole Senatore mio vicino questa osservazione, che non si sapeva bene in quali casi, in quali limiti, in quali termini tale riforma avrebbe dovuto operarsi.

**Ministro delle Finanze.** Il concetto di questo articolo è il seguente che sieno attribuiti a Torino e a Firenze gli stessi contingenti che alle due città spetterebbero quando non vi fosse stata alcuna innovazione nella loro condizione.

Stante poi queste gravissime innovazioni che succedono per l'una e per l'altra città si ammettono nuove dichiarazioni: però si dice per una parte: Torino non pagherà, almeno per ciò che riguarda l'aliquota, più di quel che dovrebbe pagare per l'aumento dell'imposta da 15 milioni pel 1864 a 66 milioni.

Dall'altra parte si dice: Firenze, voi non pagherete meno della ragione da 66 a 15 milioni. Ora siccome il rapporto da 66 a 15 è di 22,5, è sembrato, fosse più semplice dire, che l'aliquota non debba per l'una città esser superiore, e nell'altra inferiore a 22,5 di quello che fosse l'anno passato.

Perciò pare a me che la locuzione sia perfettamente intelligibile.

Del resto se può rimaner qualche dubbio, che il contingente del 1864 sia inteso qui di 15 e non di 30 milioni, io debbo dichiarare che tutte le cifre esposte nei risultati dell'amministrazione; tutte le cifre mandate attorno, sono sulla base di 15 milioni; dimodochè l'amministrazione quando parla del contingente del 64, che si sta adesso cercando di distribuire e di riscuotere, ha inteso di farlo sulla base di 15 e non di 30 milioni.

Sicchè credo che sopra questo argomento non vi possa essere alcun dubbio nella interpretazione.

**Presidente.** Se non vi è opposizione porrò ai voti l'articolo 7.

Chi è d'avviso di adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovrainposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

» Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare. »

(Approvato.)

» Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le provincie ed i comuni potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi. »

(Approvato.)

Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Castelli Edoardo per la riserva che fece ieri di proporre un'aggiunta.

Sanatore **Castelli E.** Già nella seduta di ieri ho accennato, che l'osservazione che mi propongo di sottoporre al Senato, e la proposta che ne sarà la conseguenza, non riflettono per nulla nè l'insieme del titolo II di questa legge, nè veruna delle sue particolari disposizioni.

Le considerazioni che mi propongo di presentare al Senato riflettono piuttosto una lacuna che esiste in questa legge, lacuna che io credo importantissimo che sia colmata, perchè lasciandola sussistere si comprometterebbe gravemente la condizione degli impiegati; voglio parlare dell'applicabilità della legge d'imposta sulla ricchezza mobile a quella parte di stipendio che cade nella ritenenza.

Su questo argomento non è la prima volta che prendo la parola: già nella seduta del 16 dicembre in occasione che si discuteva la legge della ritenenza sugli stipendi, io aveva rappresentato al Senato un inconveniente che cominciava a prodursi, cioè a dire, che alcuna Commissione incaricata di determinare il contingente che ciascun contribuente deve pagare aveva respinta l'osservazione posta nella dichiarazione dell'impiegato, che dallo stipendio costituente la ricchezza im-

ponibile dovrebbe detrarsi la parte soggetta a ritenenza.

Il rifiuto di ammettere questa osservazione, evidentemente costituiva un gravame a danno dell'impiegato.

Io avea quindi proposto che nella legge stessa sulla ritenenza, s'inserisse un articolo nel quale fosse detto, che la parte di stipendio sottoposta alla ritenenza non sarà colpita dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Nel rispondere alle osservazioni che in quella circostanza io sottoponeva al Senato, il Ministro delle Finanze riconosceva con me che la questione era grave, e che importava che fosse, con apposita disposizione, decisa; ma soggiungeva, che per una parte credeva meno opportuno che il provvedimento a prendersi avesse ad inserirsi nella legge sulle ritenenze; e per altra parte osservava, che siccome la legge dell'anno scorso sull'imposta della ricchezza mobile non avea effetto che per il 2. semestre dell'anno stesso, e che inoltre le ritenenze che allora erano imposte sugli stipendi erano minime, perciò poco inconveniente vi era a ritardare una disposizione che definisse questa questione; ma nello stesso tempo assicurava il signor Ministro, che nel presentare un nuovo progetto di legge riguardante la stessa imposta vi avrebbe compresa una disposizione che definisse quella questione.

Ora nel progetto che stiamo esaminando nulla vi ha che contempra questo caso, ed è quindi importante, indispensabile che la questione sia definita, molto più che mentre alcune Commissioni hanno riconosciuto ed applicato il principio che la somma a cui ascende la ritenenza per ogni stipendio debba detrarsi prima di formare la quota da sottoporsi all'imposta, vi sono per contro Commissioni che hanno tenuto un sistema affatto opposto.

In questa condizione adunque di cose, mancando nella legge dell'imposta sulla ricchezza mobile un tribunale unico che fissi in proposito una giurisprudenza e definisca la importante questione in modo obbligatorio per tutte le Commissioni, succederà sempre che in alcuni luoghi l'impiegato pagherà l'imposta sulla totalità dello stipendio nominativo che gli è assegnato, mentre in altri non pagherà l'imposta che in ragione di quella quota di stipendio che in realtà gli è corrisposta dal Governo.

Quindi l'importanza di definire questa questione è evidente e non può essere contrastata.

Sul modo poi col quale debba essere definita la questione, se piuttosto in un senso che nell'altro, mi pare che non possa sorgere un dubbio molto serio.

Dapprima osserverò che secondo l'articolo 6 della legge sulla ricchezza mobile sono considerati come redditi di ricchezza mobile gli stipendi pagati in qualunque luogo (noti bene il Senato che la legge dice *pagati*, non *assegnati*), e l'articolo 8 della stessa legge così si esprime: l'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno.

Fondamento dell'imposta è dunque il reddito che l'impiegato percepisce effettivamente anno per anno; ora l'impiegato al quale lo Stato assegna bensì un determinato stipendio, ma in pari tempo gli ne sottrae una quota a titolo di ritenenza, non può dirsi che d'anno in anno riceva la somma che gli è stata assegnata a titolo di stipendio, postochè in realtà ne riceve solamente una parte: e quindi questa è la sola che può essere soggetta ad un'imposta perchè essa sola costituisce in sostanza, per tale titolo, la sua ricchezza mobile.

Non saprei in verità immaginare un obbietto serio a fronte di termini così espliciti della legge.

In conseguenza mentre credo che importi che la questione sia definita, non dubito di dire e sostenere che deve essere definita nel senso che dallo stipendio tassabile si debba prima prelevare, sottrarre la porzione colpita dalla ritenenza.

Per conseguire questo intento mi si potrebbe dire che ora vi è una difficoltà pressochè insuperabile.

Si potrebbe forse opporvi: voi tendete a far introdurre nella legge in esame un emendamento, ma se questo avvenisse, la legge non potrebbe più nelle particolari circostanze in cui si trova la legislatura eseguirsi.

Io mi sono preoccupato di questa difficoltà, e per quanto debba esprimere il dispiacere che il promesso provvedimento non abbia fatto oggetto di una apposita disposizione nella legge che discutiamo, credo tuttavia che si possa supplire a questa mancanza senza alterare il testo della legge e senza impedire che possa essere recata ad esecuzione.

Io credo che siccome in questa nuova legge sono disposizioni nuove che non esistevano nella legge primitiva, sarà indispensabile che il Governo provveda all'esecuzione di questa legge speciale con un nuovo regolamento; in quella guisa che è ritoccata la legge, così sarà forza ritoccare pure il regolamento. Credo quindi si possa sciogliere la difficoltà con inserire nel regolamento una disposizione esplicita in cui sia detto, che dallo stipendio su cui cader deve la tassa, si debba prima prelevare la somma cadente nella ritenenza; ed a questo effetto io proporrei che il Senato adottasse questa deliberazione:

« Il Senato invita il signor Ministro delle Finanze a provvedere in via regolamentare affinchè nell'applicazione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile agli stipendi ed alle pensioni degli impiegati civili e militari sia previamente fatta detrazione dal montare della ritenenza cui sono gli uni e le altre sottoposti. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Prego il preopinante di far pervenire al tavolo della Presidenza la sua proposta.

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Allorquando l'onorevole signor Senatore Castelli ebbe a muovere nel Senato

questa stessa questione nel mese di dicembre scorso, io aveva già per mezzo di circolare, preso su questo punto la deliberazione seguente: « Gli stipendi degli impiegati governativi, sia civili che militari, debbono essere dichiarati al netto della ritenuta che il Governo fa sui medesimi a titolo di pensione, od altro. »

Vale a dire che i desiderii dell'onorevole Senatore Castelli erano per parte mia soddisfatti con questa circolare, con la quale si indicava agli agenti di questa tassa che dovessero, nel preparare i loro calcoli per essere sottoposti alla Commissione, prima di applicare la tassa ai redditi degli impiegati, sottrarre la ritenuta in guisa, da far passare l'imposta soltanto sopra lo stipendio netto di ogni specie di ritenuta. Per ciò, quando egli fece l'interpellanza, io era nella necessità di tenermi in qualche riserbo, perchè non era ancora intervenuta l'opera delle Commissioni, ed era opportuno il lasciare che sopra tale questione desse si pronunciassero.

Non debbo nascondere che coerentemente a questa circolare in una pubblicazione che si sta facendo, e di cui si distribuisce man mano una copia a tutti i membri delle Commissioni le quali si occupano dell'esecuzione di questa legge in tutto il Regno, si raccolgono le soluzioni dei quesiti presentati all'Amministrazione per parte delle Commissioni, quesiti i quali sono attentamente studiati da una Giunta speciale. Io mantenni ancora la stessa deliberazione nei termini seguenti. Il quesito consisteva se dagli stipendi degli impiegati debba dedursi la ritenuta e la tassa già pagata nell'anno. E la soluzione per le ragioni addotte dalla mentovata Giunta speciale istituita presso il Ministero fu la seguente: « Per gli stipendi degli impiegati governativi sia civili che militari deve ammettersi in deduzione la ritenuta che il Governo fa sui medesimi a titolo di pensione od altro. »

Forse non andrò in tutto d'accordo coll'onorevole Senatore Castelli, avrei ad aggiungere altre ragioni quando non accettassi intieramente i principii che egli ha accennato; imperocchè è da disputarsi se questa ritenuta non si debba considerare come una diminuzione dello stipendio, per essere cagionato dalle nostre condizioni finanziarie, e basterebbe osservare che per esempio la legge che stabilisce la ritenuta attuale non è valevole che per un anno; ne traggio da ciò un argomento per venire nell'ordine delle idee emesse dall'onorevole Senatore Castelli.

Per conseguenza parmi, partendo da questo punto di vista, che lo Stato per le strettezze finanziarie dovesse diminuire lo stipendio degli impiegati, e questi debbano continuare a pagare l'imposta sui redditi come se percepissero intero lo stipendio. Io debbo dire ancora che in questa interpretazione hanno concorso se non tutte le Commissioni, una gran parte.

Per quello che mi consta hanno unicamente adottata questa interpretazione che ho dato al principio contenuto nella circolare del 21 novembre, per cui si dovette

credere se non unanimemente, almeno da grandissima parte accettato, che non fosse più il caso di dover farne oggetto di disposizione di legge.

Del resto se si debbe partire da questo concetto per la soluzione dei quesiti che qui furono fatti su talune disposizioni per portarle nel regolamento, credo che l'onorevole Castelli possa accontentarsi di questa mia dichiarazione sopra le cose su cui si era portata molta dubbiezza, e non esigerà da me un assoluto impegno di tradurre queste disposizioni nel regolamento; perchè io dovrei dichiarare che non sono ancora pronto per dire quali disposizioni conviene dapprima prendere ad esame, parecchi punti de' quali alcuni anche importanti, e sopra cui furono sollevate varie dubbiezze.

Non mi parrebbe perciò nè utile nè conveniente il fare oggetto di un ordine del giorno per parte del Senato un punto speciale che non ha dato luogo a gravi dubbi nell'amministrazione, e che fu anzi dall'amministrazione stessa interpretato nel senso che desiderava il Senatore Castelli.

Credo che possa vedere in queste disposizioni, prese con ferma intenzione, la soluzione ch'egli desidera; e su questo lo assicuro pienamente che nulla tralascierò da mia parte.

**Senatore Castelli E.** L'onorevole Ministro converrà con me che ignorando io l'esistenza della circolare di cui fece cenno, ed a fronte dell'impegno che egli, in occasione della prima discussione di questa quistione formalmente assumeva, di comprendere nella nuova legge il caso da me proposto, fosse naturale che vedendo ora che nella legge attuale non n'è punto fatta parola, io riproponessi il quesito e ne provocassi la soluzione.

Del resto mi permetterò di osservare all'onorevole signor Ministro, che veramente una semplice circolare non può assicurare pienamente gli impiegati, a danno dei quali alcuna Commissione abbia già interpretata la legge. Non può rassicurarli, perchè io temo che le Commissioni non si credano vincolate da una semplice circolare, mentre invece, siccome spetta al potere esecutivo di dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione di qualunque legge, e ciò in forma di regolamento approvato con Decreto Reale, è sicuramente da desiderarsi che il Ministero riconosca e dichiari che l'esecuzione della nuova legge, se si dovranno appunto fare delle variazioni al regolamento esistente, anche la questione da me proposta dovrà trovar luogo in esso regolamento.

L'onorevole signor Ministro ha difficoltà di assumere a questo riguardo un impegno formale, tuttochè e per la sua dichiarazione e per il tenore delle istruzioni date nella circolare riconosca che la decisione deve procedere nel senso appunto che io propongo; ma in verità io non so darvi ragione di siffatta sua riluttanza ad assumere un impegno conforme in sostanza alle stesse sue convinzioni.

Io posso benissimo rinunziare all'istanza che si pro-

ceda per via di uno speciale ordine del giorno dal Senato, ma non posso a meno d'insistere acciò il signor Ministro, riconoscendo che il caso merita di essere deciso nel senso da me proposto, che una circolare può riuscire all'uopo insufficiente in quanto che le Commissioni possono dipartirsi dal tenore di essa, voglia dichiarare che se si dovranno introdurre nel regolamento esistenti delle variazioni, questa pure vi sarà compresa.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Quando giungano al Ministero le informazioni intorno agli operati delle Commissioni provinciali di appello, egli è chiaro che sarà molto più agevole il vedere se occorra una dichiarazione, una disposizione di questa natura. Capisco che oggi trovandoci a fronte di duemila e più Commissioni, tra comunali e consorziali, ve ne possa essere per avventura qualcheduna che sopra quest'argomento abbia preso una deliberazione contraria agli intendimenti manifestati dal Governo e di cui ho dato conto al Senato; ma a me pare molto verosimile, che le 59 Commissioni provinciali a cui questi casi furono in appresso deferiti, possano sopra quest'argomento pigliare una deliberazione contraria. Io in tale caso non vedrei l'utilità di una simile disposizione nel regolamento, perchè a rigore di termini si potrebbe chiedere (e mi pare che nella discussione stessa si sia chiesto) che quando taluno credesse che la legge abbia una conseguenza diversa da quella che risulta dalla interpretazione data dal Ministero, non possano le Commissioni, malgrado le disposizioni del regolamento, attenersi al principio contrario.

Del resto la ragione sola, per la quale a me non parve conveniente di adottare l'ordine del giorno in proposito, è che il Senato deve ben vedere da quanto fu fatto dal Ministero, che esso sarà interprete della cosa nel senso designato dall'onorevole Senatore Castelli, e prenderà quelle disposizioni che crederà acciò a far sì che lo scopo sia raggiunto.

Dico però che in questa condizione di cose non mi parrebbe conveniente che in mezzo a tanti, e molto più gravi dubbii stati elevati, questo che pure non dà luogo a tante difficoltà, questo soltanto debba essere oggetto di una deliberazione del Senato, e non gli altri gravissimi e di alcuni dei quali fu fatto cenno nella seduta di ieri.

Spero però che l'onorevole Senatore Castelli debba essere persuaso, che per parte mia vi è l'intendimento di fare quanto occorre per conseguire lo scopo che egli si propone; soltanto io lo prego di non obbligarmi, senza avere un concetto di quello che fanno le Commissioni provinciali, a prendere fin d'ora un impegno formale sul modo da tenersi per raggiungere lo scopo medesimo, al quale io pure partecipo.

Senatore **Castelli E.** Posto che il signor Ministro ha una decisa ripugnanza, per me inesplicabile, ad acconsentire alla mia proposta, che si riduce ad una semplice dichiarazione sua, e posto che si è espresso in termini così espliciti sul senso a darsi alla legge a questo riguardo, confidando che le Commissioni si uniformino spontaneamente, anche in difetto di un regolamento speciale, a questa interpretazione, ritiro il proposto ordine del giorno.

Senatore **Arnulfo.** Coll'articolo 8 testè votato è detto:

« I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sulla amministrazione provinciale e comunale. »

Ora nessuno ignora, che la legge comunale e provinciale non dà disposizione alcuna a questo proposto: nessuno ignora neppure, che pur troppo nella massima parte dei Comuni, ed anche in alcune provincie, il rilevare dei centesimi addizionali è esorbitante.

La Commissione per organo del suo Relatore parlando dei centesimi addizionali così si esprime:

« La vostra Commissione fa voti, che sia posto un limite massimo dal potere legislativo. Il che mentre oggi dall'un canto si può fare senza tema di mettere i Comuni e le provincie in angustia, perchè larga è la base delle imposte dirette, dall'altro è utile e giusto, che si faccia per rassicurare i contribuenti nell'atto stesso, che si accresce la misura delle imposizioni principali. »

Credo non occorra dimostrare quanto importi ai cittadini ed allo Stato, che un limite vi sia, e che sia uguale per tutte le imposte.

È dell'interesse dei cittadini che non abbiano facoltà illimitate i consigli comunali e provinciali sul rilevare delle loro imposte; ed è del pari interesse dello Stato, che mentre le provincie ed i Comuni provvedono ai loro bisogni, ciò non abbia luogo in una misura troppo larga, in quanto che lo Stato avendo bisogno d'imposte, sarebbe troppo oneroso per i cittadini l'essere presi, per così dire, fra due fuochi, cioè fra le gravi imposte governative e le non meno onerose provinciali e comunali.

Quindi io spero, che l'onorevole signor Ministro anche nell'interesse delle finanze, voglia dichiarare, che dal canto suo provvederà perchè all'aprirsi del Parlamento sia presentato un progetto di legge a questo riguardo. Ben so, che questa materia concerne più direttamente il Ministro dell'Interno, che non è ora presente; ma so ancora che il Ministero è solidario quando si tratta di provvedere a cose d'interesse pubblico, di interesse generale.

Sicchè profittando della presenza del Ministro delle Finanze, lo pregherei di fare qualche dichiarazione in risposta al concorde voto emesso da tutti i membri della Commissione della quale ho l'onore di far parte, e dal Relatore espresso nei termini che ho letti.

**Ministro delle Finanze.** Sono talmente convinto della ragionevolezza delle cose testè dette dall'onor. Senatore Arnulfo, che nel progetto, che aveva presentato all'altro ramo del Parlamento, aveva proposto che fosse fissato un limite a questi centesimi addizionali sia comunali che provinciali. Io aveva proposto che questi centesimi addizionali per i comuni non potessero andare oltre ai 35; ed i centesimi provinciali non potessero andar oltre i 15: in guisa che il totale dei centesimi addizionali non potesse andare oltre i 50 centesimi.

Non dirò le ragioni per le quali a me pareva poco meno che necessario di mettere una siffatta limitazione nelle attuali condizioni di ripartizione delle varie imposte. Ma malgrado che abbia difesa la mia proposta nel miglior modo che sapeva, debbo confessare che non ho avuto la soddisfazione di vederla adottata; e per conseguenza l'articolo è rimasto com'è. È però fuori di dubbio che sopra questo argomento dei centesimi addizionali sarà pur necessario il tornare, non appena saranno conosciuti gli oneri che andranno a carico dei comuni e delle provincie per le nuove leggi di decentramento. Credo che farlo prima sarebbe stato poco sicuro.

Avanti che siano ben conosciute e studiate le basi delle imposte governative dirette e indirette, per quell'parti che ammettono una partecipazione a favore di Comuni (come sarebbe per esempio, quella del dazio consumo), era evidentemente impossibile il fare una legge, la quale determinasse i limiti ai centesimi addizionali in favore dei comuni e delle provincie. Però io non so ancora se all'aprirsi della nuova legislatura potrà avere il Ministero dati sufficienti per presentare in proposito un disegno di legge, che pur io convengo essere uno dei più importanti da assoggettarsi alle deliberazioni del Parlamento.

Allo stato attuale delle cose la nuova legge comunale e provinciale che va in vigore il primo di luglio, stabilisce dover essere uguale il numero de' centesimi addizionali che si potranno imporre sopra la tassa prediale, come sovra ogni altra tassa diretta; così il numero dei centesimi addizionali sarà lo stesso sia sull'imposta fondiaria, sia su quella della ricchezza mobile.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta speciale, passerò alla lettura del

### TITOLO III.

#### *Modificazioni alle tasse ipotecarie.*

« Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della legge 6 maggio 1862 (N. 593) è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

» I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2. »

(Approvato.)

« Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di leggi preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, Numero 585. »

(Approvato.)

#### TITOLO IV.

##### *Abolizione di franchigie e privilegi doganali.*

« Art. 12. Al primo gennaio 1868:

» Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.

» Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

» Saranno abolite le fiere franche.

» Cesserà nelle provincie Napoletane e Siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti di importazione.

» Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.

» Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sui bilanci 1865, 1866, 1867 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle città oggi franche e per sussidio a quei Municipi, di cui cesseranno le franchigie indicate nell'art. 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

#### TITOLO V.

##### *Disposizioni transitorie.*

« Art. 15. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1864, per quanto occorre all'applicazione della presente legge. Inoltre gli è data facoltà di provvedere alla dichiarazione d'inesigibilità di quota ed alla relativa reimposizione, come pure di coordinare pel 1865 l'ordine ed il tempo per

le operazioni prescritte dalla presente legge, con quelle prescritte dalla legge 26 gennaio 1865 (N. 2136), e quelle ordinate dall'articolo 4. della legge 14 luglio 1864 (N. 1831), le quali s'intendono prorogate al 1865 e 1866. »

(Approvato.)

« Art. 16. Le multe incorse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1864, non potranno in niun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato. »

(Approvato.)

« Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà. »

(Approvato.)

« Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1864 (N. 1830). »

(Approvato.)

Ora, prima di procedere alla votazione per squittinio di questo progetto di legge, interrogherò il Senato se consenta a che io metta in discussione un progetto di legge d'interesse locale, la di cui relazione venne distribuita ieri sera, per la concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua potabile dal fiume Musone, N. 224.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io desidererei muovere alcune interpellanze al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio circa il risultato di indagini provocate nell'altro ramo del Parlamento intorno ad un contratto fatto col signor Estivaut, relativo alla vendita di vecchie monete di rame ed alla coniazione di nuove.

Siccome il risultato di queste indagini non è noto e importa anche per il predecessore del signor Ministro che esso sia conosciuto, così io lo pregherei ad accennarmi il giorno in cui vorrà avere la compiacenza di rispondere alla mia interpellanza.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio**. Io sono a disposizione del Senato anche fin d'ora, perchè trattandosi di un oggetto di cui già si era parlato nell'altro ramo del Parlamento, e del quale io aveva colà depositati tutti i documenti, io fin d'allora ero preparato a rispondere all'interpellanza, che credeva avrebbe avuto luogo colà dopo la disamina dei documenti stessi.

Siccome poi non credo che possano questi schiarimenti richiedere gran tempo, così ripeto che fin d'ora sono agli ordini del Senato.

Senatore **Benintendi**. Io domando la parola per osservare che questi documenti, che già furono comunicati all'altro ramo del Parlamento, dovrebbero pure venire depositati nella nostra Segreteria, perchè possa ognuno di noi prenderne cognizione onde venire in seguito ad un'utile risoluzione.

Io quindi proporrei che l'interpellanza annunciata non



avesse luogo che nel giorno successivo al deposito degli anzidetti documenti.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Prima di tutto bisogna conoscere l'oggetto su cui verte questa interpellanza, e quali sono i documenti che si desidera vengano depositati in Segreteria.

Io credo quindi che solo quando il Senatore Menabrea avrà specificato l'oggetto della sua interpellanza, ed il mio collega d'Agricoltura e Commercio vi avrà risposto, il Senatore Benintendi potrà indicare di quali documenti desideri la presentazione; ma allo stato delle cose, la fattasi proposta parmi troppo vaga, epperò non accettabile.

*Voci varie.* A domani quest'interpellanza.

**Presidente.** Io propotrei che ora intanto si passasse alla discussione del progetto di legge relativo alla derivazione di acqua potabile dal fiume Musone, e che domani...

**Senatore Musio.** Domando la parola.

**Presidente...** si ponesse all'ordine del giorno l'interpellanza stata indicata dal Senatore Menabrea. In seguito a ciò si potrebbero prendere quei provvedimenti, che si riferissero al deposito dei documenti chiesti dal Senatore Benintendi.

Se il Senato accoglie questa mia proposta, io, dopo aver data la parola al Senatore Musio...

**Senatore Musio.** Osservo che quantunque il progetto...

**Presidente.** Permetta che il Presidente finisca, e poi avrà la parola.

**Senatore Musio.** Scusi, io credeva che avesse finito.

**Presidente** Dopo dunque aver data la parola al Senatore Musio, se il Senato accoglie questa mia proposta, lo pregherò di procedere alla discussione del progetto di legge per la derivazione d'acqua potabile dal Musone, quindi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto e di quello testè approvato per alzata e seduta sui provvedimenti finanziari.

Ora il signor Senatore Musio ha facoltà di parlare.

**Senatore Musio.** Quantunque il progetto di legge per la derivazione d'acqua dal Musone sia in apparenza di interesse locale, pure avendo letto ieri a sera la relazione, io penso si possano presentare difficoltà, sulle quali chiamerò l'attenzione del Senato. Ma all'ora in cui siamo, credo difficilissimo di poter esporre le mie considerazioni; epperò siccome non vi può essere tempo ad intraprendere oggi utilmente questa discussione, pregherei il Senato a differirla fino a domani...

**Senatore Scialoja, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Poichè si è annunziata qualche domanda al Ministero, ed il Senato si è riservato di deliberare se vuol sentirne oggi, o domani, le

risposte, ne farò ancora una io, non più come membro della Commissione permanente di Finanze, ma come semplice Senatore, a proposito appunto della legge, di cui si sono votati or ora uno per uno gli articoli.

La mia domanda è questa.

Per virtù della presente imposta diretta sulla ricchezza mobile, oggi elevata al ragguardevole contingente di 66 milioni, un certo numero di cittadini che finora non era compreso nelle liste elettorali per ragione di censo, vi entrerebbe naturalmente.

Ora noi siamo proprio nella stagione in cui la legge comunale e provinciale vuole che la revisione delle liste si faccia.

Virtualmente potrebbe dirsi che gli individui che avranno a pagare questa tassa, la cui rendita è già in gran parte non solamente verificata ma consumata, hanno il diritto di chiedere di essere ammessi in queste nuove liste; ma non possono in fatti sperimentare questo loro diritto, poichè la quantità della tassa che loro spetterà, non può essera liquidata, nè provata se non coi ruoli, i quali hanno bisogno di quelle preparazioni lente e complicate che ciascuno di noi conosce.

Sicchè mentre la tassa li colpisce sin dal primo giorno dell'anno corrente epperò fin da quel giorno il diritto è in loro sorte; per le ragioni estrinseche di esecuzione amministrativa non possono sperimentarlo.

Domanderci (non desidero neppure che il Governo mi risponda immediatamente, se non lo crede di fare) qual'è l'intenzione o almeno l'opinione del Governo a questo riguardo; perciocchè, da lettere private e da qualche giornale, apprendo che in alcuni comuni regna una certa agitazione; non avendo tutte le amministrazioni locali idee chiare intorno a questa materia; anzi alcune non sanno se devono o no quest'anno procedere alla solita revisione delle liste, e se devono tenere come di fatto, esclusi definitivamente da esse tutti quelli che già virtualmente ne dovrebbero far parte.

**Ministro dell'Interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Scialoja di avermi offerto l'occasione per dare spiegazioni appunto sopra questi dubbi sorti in alcuni Comuni dello Stato, riguardo al modo di procedere in quest'anno per la revisione delle liste elettorali politiche.

A me pare che la via a seguirsi dal Governo e dai Comuni, è tracciata nella legge. La legge prescrive in modo chiaro e incontrovertibile che la revisione annuale delle liste elettorali si amministrative come politiche debba aver luogo nella sessione ordinaria di primavera, e che questa sessione deve esser chiusa col 30 maggio.

Or bene, in qual modo si deve procedere per formare o correggere le liste elettorali politiche? Colla scorta de'ruoli delle imposte dirette, de'ruoli esistenti.

Per conseguenza, dovendo seguire la revisione di

queste liste elettorali, appunto in questa sessione di primavera, i Consigli comunali non possono in altro modo procedere che rettificando le liste secondo i ruoli esistenti; altrimenti fallirebbero alla legge; ed io credo che nessun Consiglio comunale voglia dar questo mal esempio d'interpretare a suo modo la legge e disconoscere la ragione.

In quest'anno però vi sono alcune circostanze le quali debbono suggerire qualche temperamento, per evitare che, da un lato, non venga eseguita la legge, e dall'altro sia esclusa quella classe di contribuenti che sono gravati dalla tassa della ricchezza mobile, e che dovrebbe pagare in questo anno stesso al principiar di gennaio.

Sarebbe perciò una cosa ingiusta ch'essa venisse esclusa dal diritto elettorale.

Vediamo in qual modo si possa raggiungere questo intento.

I ruoli relativi alla tassa della ricchezza mobile non esistono ancora; nè si può indicare il giorno in cui si renderanno esecutorii: sappiamo pur troppo la causa di questo ritardo.

Si tratta di una nuova legge; di nuova imposta che richiede molte indagini, che richiede l'esame e l'approvazione di molte autorità; che deve accordare un tempo sufficiente per i richiami dei contribuenti; quindi non è a meravigliare che si sia ritardata la formazione dei medesimi.

Or bene, supponiamo che questi ruoli sieno pronti e possano rendersi esecutorii tra due mesi, per esempio dal luglio, come da informazioni prese pare si possa già presagire. Allora che cosa si potrà fare, qual temperamento prendere, il quale possa mettere questi nuovi contribuenti in grado di partecipare alle elezioni politiche ed amministrative? Basterà riconvocare straordinariamente i Consigli comunali dopo la pubblicazione di questi ruoli della ricchezza mobile, onde vogliano fare quelle aggiunte le quali risulteranno dai ruoli della ricchezza mobile resi esecutorii.

È vero che se si sta alla lettera della legge, forse vi potrebb'essere anche un intoppo; potrebbe forse il Governo fare un atto alquanto irregolare, giacchè credo che nella legge si dica, che una volta approvate le liste elettorali, come sono riformate nella sessione di primavera dai Consigli comunali, non si debbano più toccare se non in un'altra sessione di primavera.

Ma avuto riguardo alle circostanze straordinarie, e per impedire, direi, un'ingiustizia, il Governo non sarebbe per avventura lontano dall'assumersi la responsabilità di emanare un decreto da convertirsi poi occorrendo anche in legge nella sessione ventura, con cui venissero convocati i Consigli comunali per fare tali rettificazioni alle liste elettorali politiche, aggiungendo tutti quei nuovi contribuenti che fossero iscritti ne' ruoli della ricchezza mobile.

Mi pare che con questo temperamento si possa ovviare, da una parte, ad un'aperta violazione della legge,

come sarebbe quella che i Comuni non volessero in questa sessione di primavera occuparsi della rettifica delle liste elettorali; e dall'altra, mettere in grado i nuovi contribuenti, iscritti ne' ruoli della ricchezza mobile, di poter esercitare il diritto elettorale.

Questo sarebbe il temperamento al quale il Ministero avrebbe intendimento di addivenire. E in una sua ultima circolare il Ministro dell'Interno esprime appunto questo suo avviso, persuaso che varrà a dare appagamento a tutti quelli che hanno interesse in così importante materia, e che sarà bene accolta da tutti i Consigli comunali.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. A me basta avere iuto che il Governo attende a risolvere questa gravissima questione e a far sì che non manchi nei cittadini, che già hanno attualmente acquistato un diritto, la facoltà di poterlo utilmente sperimentare.

**Presidente**. Il signor Senatore Chiesi ha pure chiesto la facoltà di dirigere una interpellanza al Ministro delle Finanze: lo prego a indicarne l'oggetto.

Senatore **Chiesi**. Vorrei fare una interpellanza al signor Ministro delle Finanze per chiedere l'applicazione di un decreto del dittatore Farini nell'Emilia.

**Ministro delle Finanze**. Io sarei agli ordini del Senato anche adesso.

**Presidente**. Prego il signor Senatore Chiesi ad esporre la sua interpellanza.

Senatore **Chiesi**. Dirò poche parole perchè ho avuto l'onore già altra volta di fare questa interpellanza.

Un decreto del dittatore Farini nell'Emilia del 21 luglio 1859 accordò alle vittime che avevano per ragioni politiche sofferto confische e spogliazioni i dovuti compensi e indennizzi.

Nel 1862 ebbi l'onore di fare un'interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia, chiedendo l'esecuzione del detto decreto, e non ripeterò ora le ragioni che allora addussi, per non rendermi molesto al Senato con delle ripetizioni.

L'onorevole Conforti, che allora teneva il portafoglio di Grazia e Giustizia, rispondendo a nome dell'intero Gabinetto, dava una interpretazione molto ristretta a questo decreto, interpretazione ch'io non potei accettare, non credendola conforme nè alle parole nè allo spirito onde il decreto fu ispirato. Ad ogni modo anche egli sentì la necessità che qualche cosa si dovesse fare e promise che in qualche modo si sarebbe data esecuzione a questo decreto, ed il Senato quindi approvò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Salmour col quale erano appunto accettate le dichiarazioni fatte dall'onorevole Conforti.

Ma nulla in realtà è stato fatto, nessuna esecuzione nè in misura larga nè in misura ristretta è stata data a questo decreto. Sono stati rispettati i decreti del dittatore Garibaldi ed altri decreti fatti nelle varie provincie che si sono annesse in tempo delle dittature.

L'esecuzione del decreto Farini è un debito d'onore pel Governo italiano.

Io non voglio maggiormente insistere su questa interpellanza che feci altra volta; prego solo il signor Ministro delle Finanze, e sono lieto che sia anche presente l'onorevole Ministro di Giustizia, perchè vogliano finalmente dare esecuzione a questo decreto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il decreto del dittatore Farini del 21 luglio 1859 aveva istituito una Commissione, la quale aveva per mandato di raccogliere e pubblicare documenti del *mal governo* di Modena; e poi diceva all'articolo 4 di questo stesso decreto che essa Commissione doveva eziandio proporre i modi equi di riparare in qualche guisa ai danni recati alle disgraziate famiglie dalle confische e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

Ora nel 1862 il Ministero, del quale facevo parte, dopo avere esaminato lungamente questa questione aveva preso questa deliberazione che il Governo potesse restituire i beni immobili che attualmente possiede e che vennero confiscati dal cessato Governo per cause politiche; dichiarando che non intende di riconoscere alcun altro obbligo di risarcire coloro che per qualche altro titolo avessero sofferto danni sotto il passato Governo.

Però rimaneva ancora a vedere se per dare esecuzione anche a questo intendimento non occorresse uno speciale disegno di legge; imperocchè il decreto Farini realmente istituiva una Commissione la quale doveva fare delle proposte, ma non stabiliva in modo assoluto il principio che si dovessero risarcire questi danni, queste confische.

Ora dalle informazioni che ho prese, dacchè l'on. Senatore Chiesi ebbe la cortesia di avvertirmi che desiderava muovere questa interpellanza, risulta che effettivamente non vennero fatte cessioni di questi beni confiscati, e risulterebbe pure che non sono neppure state sporte domande di restituzione nei termini che erano stati dichiarati dal mio collega d'allora l'onorevole Conforti.

Nelle condizioni attuali delle cose, io credo che non potrei altro se non fare più attente indagini anche nelle località (perchè da quello che mi fu detto, al Ministero non sarebbero giunte domande relativamente alla dichiarazione fatta dall'onorevole mio collega di allora), affine di sapere se vi sono tuttora dei beni i quali sieno realmente ancora quelli confiscati, e dei quali non fosse ancora stato disposto, e vedere poi se sia il caso di presentare un progetto di legge apposito; imperocchè per le ragioni dette fin d'allora, io non potrei in modo alcuno impegnarmi in altre indagini, in altri studi, nè dare altre speranze oltre quelle che furono date.

Dappoichè io ho il convincimento che sarebbe un eccitare delle vane lusinghe, non avendo il Governo, nè la facoltà, nè i mezzi per le nostre condizioni finanziarie, di risarcire i danni che possono essere stati recati dai passati governi.

**Presidente.** Il Senatore Chiesi ha la parola.

**Senatore Chiesi.** La Commissione cui accenna il decreto del Dittatore Farini compì il suo lavoro e lo presentò al signor Ministro di Grazia e Giustizia dopo l'annessione.

Io prego l'onorevole Ministro delle Finanze a voler prendere in esame il lavoro di questa Commissione, ed io credo che ne potrà ricavare i dati che possono essere necessari per dare in modo giusto ed equo l'esecuzione al decreto succitato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Non ho difficoltà di dire all'onorevole Senatore Chiesi che mi farà un dovere di esaminare il lavoro fatto da quella Commissione onde vedere quale partito si possa prendere in proposito.

**Presidente.** Furono fatte istanze perchè si metta in discussione il progetto di legge relativo alla derivazione dal Musone...

*Voci.* A domani, è tardi!

**Presidente.** Pare che il Senato voglia rimandare a domani questa discussione.

*Voci.* Sì, sì, a domani!

**Presidente.** Mi permetta dunque il Senato che io legga l'ordine del giorno della seduta di domani:

1. Discussione del progetto di legge per concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua dal fiume Musone.

2. Discussione del progetto di legge per una spesa da iscriversi sui bilanci 1865-66-67 e 1868 del Ministero della Marina per la costruzione di legni da guerra.

3. Interpellanza del signor Senatore Menabrea al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Discussione del progetto di legge per modificare la cauzione alla Società delle ferrovie di Sardegna.

Più, essendo stata distribuita la relazione sul progetto di legge che concerne la vendita e riordinamento delle ferrovie, se il Senato non farà opposizione si potrà mettere all'ordine del giorno per dopodomani.

Ora si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sul progetto di legge portante alcuni provvedimenti finanziari.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	15
Si astenne . . . . .	1

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).